02-GEN-2023
da pag. 1-10 /foglio 1 / 4

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 71008 Diffusione: 132572 Lettori: 715000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

Class action senza confini per i consumatori Ue, ma ora c'è il rischio caos

Tutela dei diritti

Dal 25 giugno nuove regole dovranno convivere con quelle già esistenti

La tutela collettiva dei consumatori si allarga oltre i confini nazionali e l'Europa intera diventa il perimetro in cui le associazioni possono muoversi sia per bloccare i comportamenti illeciti sia per ottenere un risarcimento del danno. Il Governo ha approvato in via preliminare il Dlgs che recepisce la direttiva Ue 2020/1828, scegliendo di non modificare l'attuale legge sulla class action (la 31/2019). Ha dato vita ad una nuova procedura, «l'azione rappresentativa», che le si affianca e, in parte, le si sovrappone, con il rischio di creare un intrico normativo e problemi applicativi.

Bianca Lucia Mazzei

—*a pagina 10*

Nuova class action senza confini per i consumatori degli Stati Ue

Il punto. Il Governo ha varato in prima lettura il decreto legislativo che istituisce l'azione rappresentativa (transfrontaliera o nazionale) senza modificare le norme esistenti ma aggiungendo un'altra procedura

Secondo le imprese si rischia che per lo stesso illecito vengano attivati due strumenti diversi

Bianca Lucia Mazzei

Le associazioni dei consumatori degli Stati dell'Unione europea potranno proporre class action nel nostro Paese e quelle italiane negli altri Stati Ue, sia per bloccare i comportamenti illeciti sia per ottenere un risarcimento del danno. Il Governo ha approvato in via preliminare il Dlgs che recepisce la direttiva Ue 2020/1828, sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

La scelta di non modificare l'attuale legge sulla class action (la 31/2019) ma di dar vita a una nuova procedura («l'azione rappresentativa») che si affianca e, in parte, si sovrappone, alle azioni collettive previste dalla legge n.31 rischia però di creare un intrico normativo e problemi applicativi. Si moltiplicano, inoltre, gli elenchi (ciascuno con i propri requisiti) per le associazioni autorizzate a presentare le azioni di classe.

Il provvedimento è ora all'esame delle commissioni parlamentari per i pareri. Dovrà poi ricevere il secondo e definitivo via libera del Consiglio dei ministri. L'entrata in vigore è prevista per il 25 giugno 2023.

L'azione transfrontaliera

Richiesta dalla direttiva Ue, l'azione rappresentativa transfrontaliera potrebbe riguardare settori come l'e-commerce, l'energia o i servizi finanziari, dove gli illeciti hanno spesso dimensione sovranazionale.

È caratterizzata dal fatto che lo Stato in cui viene presentata non coincide con quello dell'ente che la propone. In Italia potrà quindi essere promossa da associazioni di altri Stati presenti nell'elenco tenuto dalla Commissione Ue, mentre le organizzazioni italiane potranno fare lo stesso nei Paesi Ue.

I promotori avranno quindi la possibilità di scegliere il Paese in cui avviare l'iniziativa, anche in base alla normativa di quello Stato (efficacia, velocità, ecc.).

Il nuovo iter e la legge 31

L'azione rappresentativa viene introdotta nel Codice del consumo: riguarderà quindi la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e avrà un raggio d'azione più limitato rispetto alla class action prevista dalla legge 31/2019.

La riforma approvata nel 2019 dal primo Governo Conte ha infatti allargato il campo di applicazione della class action estendendo sia la platea dei potenziali ricorrenti (non più solo consumatori, ma tutti i cittadini, le imprese e i professionisti), sia quella degli illeciti contestabili che oggi includono oltre alle responsabilità contrattuali anche tutte quelle extracontrattuali. E lo ha fatto proprio spostando la normativa dal Codice del consumo al Codice di procedura civile.

«Speravamo che il recepimento della direttiva fosse l'occasione per rivedere e integrare la normativa esistente - sottolinea Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo -. E invece ricompare una class action consumerista che si va ad affiancare a quella del Codice di procedura civile. Ma il problema mag-

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1878 - T.1615

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 71008 Diffusione: 132572 Lettori: 715000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

giore è che nessuna delle due funziona bene perché il percorso che porta dalla sentenza di accoglimento ai risarcimenti ricorda quello fallimentare ed è di una complessità mostruosa».

Quando la tutela riguarda gli interessi collettivi dei consumatori, ci saranno quindi due binari: quello della class action disciplinata dalla legge 31/2019 e quello della nuova azione rappresentativa (che può essere promossa sia da associazioni straniere che italiane, anche in modo congiunto). L'iter procedurale è analogo perché il Dlgs approvato nelle scorse settimane rimanda al percorso stabilito dalla legge n.31.

«Nella materia contrattuale si crea una sovrapposizione che andrebbe disciplinata – osserva Confindustria – altrimenti si rischia che, per lo stesso fatto e contro la stessa impresa, vengano azionati due strumenti diversi da parte di soggetti differenti. Il Dlgs non tocca, inoltre, i punti critici della normativa esistente e cioè l'adesione dopo la sentenza di accoglimento, che rende possibili comportamenti opportunisti, e i compensi premiali per difensori e promotori. Bisogna evitare il contenzioso strumentale».

La moltiplicazione degli elenchi

In Italia, le azioni potranno essere promosse dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale presenti nell'elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico.

All'interno di questo elenco nascerà però una sezione speciale dedicata ai soggetti legittimati a promuovere le azioni transfrontaliere, con requisiti di accesso differenti.

In base alla legge 31 è, poi, già stato istituito un elenco delle organizzazioni abilitate a proporre le class action, tenuto in questo caso dal ministero della Giustizia e con requisiti d'accesso ancora diversi (ma il primo popolamento è avvenuto trasferendo le associazioni presenti nell'elenco del ministero dello Sviluppo economico).

Il finanziamento di terzi

Anche se non lo disciplina espressamente, il Dlgs menziona il cosiddetto *third party litigation funding*, istituto molto dibattuto che permette a un terzo di finanziare l'azione in cambio di una remunerazione calcolata sulla base di quanto ottenuto se l'esito è favorevole.

Il Dlgs lo cita due volte al fine di evitare conflitti di interesse: obbliga, infatti, le associazioni abilitate alle azioni transfrontaliere ad inserire misure preventive negli statuti e introduce fra i criteri di inammissibilità il caso in cui il soggetto finanziatore sia un concorrente dell'impresa accusata della violazione. «Questi accorgimenti – dice Carlo Santoro, partner dello studio Cleary Gottlieb – sembrano costituire un primo riconoscimento espresso, seppure indiretto, della legittimità del *litigation funding*. In particolare, è previsto che il ricorrente, per evitare l'inammissibilità dell'azione finanziata da un concorrente, possa rivolgersi a un altro finanziatore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

#Class action

È uno strumento di tutela collettiva risarcitoria che consente di attivare un procedimento per ottenere il blocco dell'azione illecita e/o il risarcimento del danno subito da soggetti danneggiati dal medesimo fatto scorretto realizzato da un'azienda

Come funziona

A cura di **Cleary Gottlieb**

1

Le nuove azioni rappresentative

Il Dlgs approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri introduce una nuova azione di classe, denominata "azione rappresentativa" che può essere:

- transfrontaliera quando il Paese in cui viene proposta è differente da quello dell'ente o associazione che la promuove.
- nazionale quando il Paese in cui viene proposta è lo stesso di quello dell'ente che la promuove.

Permetterà alle associazioni italiane di proporre azioni in altri Stati dell'Unione europea e a quelle degli altri Paesi Ue presenti nell'elenco tenuto dalla Commissione Ue di promuovere azioni in Italia

2

Il campo di applicazione

La nuova normativa è inserita nel Codice del consumo e tutela gli interessi collettivi dei consumatori. Le materie sono elencate in un nuovo Allegato e includono, ad esempio, le clausole abusive, la tutela dei dati personali, l'e-commerce e il risarcimento danni per ritardi e cancellazione dei voli.

La disciplina delle class action prevista dalla legge 31/2019 è, invece, inserita nel Codice di procedura civile e ha quindi un raggio d'azione più esteso: le azioni collettive possono essere proposte da tutti i cittadini, imprese e professionisti (e non solo da consumatori) e possono riguardare tutti i diritti individuali omogenei in materia contrattuale e extracontrattuale

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1878 - T.1615

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 71008 Diffusione: 132572 Lettori: 715000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

3

Gli obiettivi

Le azioni rappresentative introdotte dal decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, possono puntare ad ottenere due tipi di provvedimenti:

- inibitori, che cioè fanno cessare la prosecuzione della condotta contestata
- compensativi, ossia che intendono ottenere un rimedio al pregiudizio subito dal consumatore attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.

Possono essere presentate congiuntamente

4

Chi le può presentare

Le azioni nazionali possono essere promosse dalle associazioni di consumatori presenti nell'elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico. Per le azioni transfrontaliere, all'interno dello stesso elenco, verrà creata una sezione speciale con requisiti di accesso in parte diversi da quelli previsti per le azioni nazionali. Anche in base alla legge 31 è stato istituito un elenco delle organizzazioni abilitate a promuovere le class action: è tenuto dal ministero della Giustizia e ha requisiti d'accesso ancora diversi (il primo popolamento è avvenuto con le associazioni presenti nell'elenco del ministero dello Sviluppo economico)

5

La procedura

L'iter procedurale delle nuove azioni rappresentative è analogo a quello delle class action disciplinate dalla legge 31/2019 e prevede l'utilizzo del portale dei servizi telematici già esistente.

A livello processuale sono previste tre fasi: la decisione sulla ammissibilità, la fase istruttoria fino alla decisione e la fase successiva alla sentenza di accoglimento che porta alla liquidazione dei risarcimenti.

È possibile aderire sia durante la causa che dopo la sentenza che accoglie il ricorso.

Come per le class action disciplinate dalla legge 31, i giudici competenti sono le sezioni specializzate in materia d'impresa

6

Il finanziamento di terzi

Il Dlgs non disciplina direttamente il *third party funding* (il finanziamento da parte di un terzo remunerato in base a quanto ottenuto se l'esito è favorevole) ma lo menziona due volte, ritenendolo quindi possibile. I riferimenti riguardano:

- la previsione nello statuto degli enti che possono proporre azioni transfrontaliere di misure in grado di «prevenire e risolvere i conflitti di interesse fra l'associazione, i suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori»;
- l'inammissibilità dell'azione promossa in conflitto di interessi, in particolare se il soggetto finanziatore è un concorrente dell'impresa accusata della violazione

La legge 31/2019

Ancora poche iniziative

A oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore scattata il 19 maggio 2021, sono solo otto le class action promosse in base alle legge 31/2019, di cui due dichiarate inammissibili e una estinta. Le cinque ancora in corso (tutte in fase iniziale) riguardano materie molto diverse, fra cui criptovalute (società Binance e il Ceo Zhao Changpeng, per malfunzionamento della piattaforma di trading), formazione (fondazione Ymca Italia, per partecipazione a un master), discriminazione verso le donne (Italia Trasporto aereo, per la composizione del personale di cabina), protezione dati dei clienti (Nexi Payments)

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1878 - T.1615

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 71008 Diffusione: 132572 Lettori: 715000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

IMAGOECONOMICA

Le class action. Alle regole della legge 31/2019 stanno per affiancarsi le disposizioni della nuova direttiva comunitaria 2020/1828 recepite in prima lettura dal Governo. Sul tavolo il tema della convivenza fra regole diverse davanti ai Tribunali

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1878 - T.1615